



Coira, gennaio 2025

## Promemoria

### Promemoria per croniste e per cronisti giudiziari accreditati nel Cantone dei Grigioni

*In base all'ordinanza concernente l'attività informativa delle autorità giudiziarie rivolta al pubblico (OIP; CSC 173.520). Valida a partire dal 1° gennaio 2025.*

#### **Per quali tribunali vale l'accreditamento?**

Le giornaliste e i giornalisti che intendono riferire sull'attività delle autorità giudiziarie del Cantone dei Grigioni per i media svizzeri possono presentare una domanda scritta di accreditamento. La persona di riferimento diretta è l'addetto all'informazione dei tribunali grigionesi (*medien.og@gr.ch*). Nei Grigioni l'accreditamento vale sia per il nuovo Tribunale d'appello, sia per tutti gli undici tribunali regionali. La commissione amministrativa del Tribunale d'appello è competente per il rilascio e la revoca dell'accreditamento.

Le giornaliste e i giornalisti non accreditati hanno la possibilità di presentare una domanda di accreditamento per un singolo procedimento (art. 10 OIP). In tal caso per la durata del procedimento in questione hanno gli stessi diritti e doveri delle giornaliste e dei giornalisti accreditati.

#### **Quali sono i requisiti per ottenere un accreditamento?**

- domanda scritta di accreditamento
- copia della tessera di giornalista (se disponibile) o di un documento d'identità (passaporto o carta d'identità);
- attestato di lavoro dell'azienda mediatica per cui la o il giornalista lavora;
- copia firmata della «Dichiarazione dei doveri delle giornaliste e dei giornalisti accreditati».

### **Quale è la durata di validità dell'accredimento?**

L'accredimento quale cronista o cronista giudiziario accreditato è rilasciato per la durata di un periodo di carica di quattro anni – oppure per il tempo rimanente di un periodo di carica in corso (art. 9 OIP). Un nuovo periodo di carica decorre da inizio 2025. Al più tardi due mesi prima della scadenza di un periodo di carica è necessario chiedere il rinnovo dell'accredimento al tribunale. Chi non riferisce più in merito all'attività delle autorità giudiziarie del Cantone dei Grigioni deve comunicarlo all'addetto all'informazione.

### **Cosa accade se la giornalista o il giornalista accreditati passa a un'altra azienda mediatica?**

La giornalista o il giornalista accreditato deve trasmettere una comunicazione scritta all'addetto all'informazione. Solo in questo modo è possibile garantire che giornaliste e giornalisti possano esercitare in ogni momento i propri diritti in veste di croniste o cronisti giudiziari.

### **Di quali diritti godono le giornaliste e i giornalisti accreditati per i tribunali grigionesi?**

#### a. Accesso alle udienze:

A determinate condizioni il tribunale può autorizzare giornaliste e giornalisti accreditati ad accedere a udienze dalle quali il pubblico è escluso del tutto o in parte (art. 11 OIP).

#### b. Presa in visione degli atti:

In cause penali, alle giornaliste e ai giornalisti accreditati è concessa la possibilità di prendere visione dell'atto d'accusa o della decisione che sostituisce l'atto d'accusa. Nella procedura di impugnazione, è concessa loro la possibilità di prendere in visione la decisione impugnata e la dichiarazione d'appello se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. Le autorità giudiziarie possono rendere anonimi gli atti. Le copie degli atti sono trasmesse tramite invio postale o in forma elettronica mediante una connessione sicura. La direzione del procedimento stabilisce il momento esatto della consegna.

In cause civili, alla o al giornalista accreditati è concessa la possibilità di prendere in visione gli atti o di ricevere delle copie con il consenso di tutte le parti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti. Importante: il consenso delle parti dev'essere apportato dai giornalisti.

#### c. Consegna di decisioni:

Alle giornaliste e ai giornalisti accreditati viene concessa la possibilità di prendere in visione le decisioni delle autorità giudiziarie. In caso di procedimenti con udienza pubblica e di procedimenti conformemente all'art. 11 OIP, su richiesta vengono consegnati il dispositivo della sentenza e un'eventuale decisione finale motivata per iscritto. Le autorità giudiziarie possono rendere anonime le decisioni. Se la decisione finale viene pubblicata in internet, è possibile rinviare ad essa e rinunciare alla consegna.

### **Quali sono i doveri delle croniste e dei cronisti giudiziari accreditati?**

La cronaca deve essere oggettiva, adeguata e tenere debitamente conto degli interessi degni di protezione delle parti coinvolte nel procedimento (art. 15 OIP). Essi tengono conto in particolare della «Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista» del Consiglio svizzero della stampa ed evitano qualsiasi forma di pregiudizio, di inutile umiliazione o contributi di cronaca suggestivi.

Le autorità giudiziarie possono stabilire termini di attesa per la cronaca che devono essere rispettati. Giornaliste, giornalisti e aziende mediatiche sono inoltre tenuti a pubblicare una rettifica delle autorità giudiziarie riguardo alla cronaca giudiziaria.

All'interno dei tribunali non sono consentite registrazioni video e audio. Le collaboratrici e i collaboratori del tribunale insistono sul loro diritto all'immagine e devono essere espressamente interpellati prima che si proceda alla registrazione.

### **Quali sanzioni possono pronunciare le autorità giudiziarie?**

In caso di violazione colposa dei doveri o in caso di inosservanza dell'obbligo di rettifica, in virtù dell'art. 16 OIP la commissione amministrativa del Tribunale d'appello può adottare le seguenti sanzioni:

- ammonimento
- sospensione dell'accREDITAMENTO per al massimo sei mesi
- revoca dell'accREDITAMENTO

### **È possibile che chi dispone di un accREDITAMENTO come cronista o cronista giudiziario venga stralciato automaticamente dall'elenco delle persone accreditate?**

Sì. A intervalli irregolari il Tribunale d'appello aggiorna l'elenco delle giornaliste e dei giornalisti accreditati. Se una o un giornalista non ha comunicato all'ufficio dell'informazione del Tribunale d'appello il passaggio a un'altra azienda mediatica è possibile che non figuri più nel rispettivo elenco. Viene stralciato dall'elenco anche chi non rinnova tempestivamente l'accREDITAMENTO.

### **Possono partecipare a un'udienza anche le giornaliste e i giornalisti non accreditati?**

Sì. Di principio chiunque può assistere a un'udienza pubblica. Per beneficiare dei privilegi, ad esempio prendere visione dell'atto d'accusa, è tuttavia necessario un accREDITAMENTO. Inoltre il pubblico può essere escluso dalle udienze; in tali casi le croniste e i cronisti giudiziari accreditati possono essere ammessi o meno.

### **È ammesso portare un telefono mobile o un portatile nella sala d'udienza?**

All'interno del tribunale non sono ammesse registrazioni audio e video, i tribunali possono stabilire che non sia ammesso portare nella sala d'udienza dispositivi che consentono di effettuare tali registrazioni. In merito all'ammissibilità di dispositivi elettronici – anche in considerazione della polizia delle udienze ai sensi degli artt. 63 CPP o 128 CPC – chi dirige il procedimento decide per ogni caso specifico. Spetta alle giornaliste e ai giornalisti informarsi tempestivamente presso la direzione del procedimento.

### **È ammesso riferire in merito all'udienza attraverso un aggiornamento in tempo reale?**

Chi dirige il procedimento decide in merito a tale possibilità conformemente agli artt. 63 CPP o 128 CPC. Anche in questo caso è consigliabile informarsi tempestivamente.

### **Di cos'altro occorre tenere conto?**

Le date delle udienze possono essere annullate o spostate con breve preavviso. I posti possono inoltre essere limitati. Si consiglia pertanto di informarsi in anticipo presso il relativo tribunale o in alternativa presso l'addetto all'informazione e di annunciarsi per la rispettiva udienza.

### **Per maggiori informazioni:**

Stefan Schmid, addetto stampa dei tribunali grigionesi

Telefono: 081 257 36 85

E-mail: [medien.og@gr.ch](mailto:medien.og@gr.ch)